



**SPESE AMMISSIBILI  
INDICAZIONI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

*Nel presente allegato sono riepilogate le indicazioni e le condizioni di ammissibilità delle spese definite in relazione a quanto stabilito all'art. 6 del decreto ministeriale 9 marzo 2018 e ss.mm.ii.. Sono, inoltre, fornite indicazioni in merito alle spese sostenute per l'acquisizione dei beni attraverso il ricorso alla modalità del cosiddetto contratto «chiavi in mano».*

**1. Condizioni di ammissibilità delle spese di cui al DM 9 marzo 2018 e ss.mm.ii.**

Sono ammissibili, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 9 marzo 2018 e ss.mm.ii. le spese, al netto dell'I.V.A., relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardano:

- a) macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione del programma di investimento;
- b) programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a).

Le spese ai fini dell'ammissibilità devono:

- essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
- essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
- essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;
- essere conformi alla normativa comunitaria in merito all'ammissibilità delle spese nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali nel periodo di programmazione 2014-2020, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22;
- essere sostenute nel periodo di ammissibilità indicato all'art. 5, comma 6, lettere d), ed e), del decreto ministeriale 9 marzo 2018 e ss.mm.ii. e, comunque, anche tenuto conto di eventuali proroghe per l'ultimazione del programma, entro il 31 dicembre 2023;
- essere sostenute ed effettivamente pagate dal beneficiario;
- essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e pertanto dimensionati in base all'effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento.

Non sono, in ogni caso, ammesse le spese:

- sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
- connesse a commesse interne;



- relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
- per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
- di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
- per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le spese notarili;
- relative alla formazione del personale impiegato dall'impresa, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
- imputabili a imposte e tasse;
- inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma;
- correlate all'acquisto di mezzi targati;
- ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA.

## **2. Condizioni di ammissibilità delle spese sostenute per l'acquisizione dei beni attraverso la modalità del cosiddetto "Chiavi in mano"**

I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado di complessità e integrazione tecnico-produttiva possono essere realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla modalità del cosiddetto contratto «chiavi in mano». Fermo restando che non sono agevolabili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale, i contratti «chiavi in mano» sono ammissibili solo a condizione che nell'ambito degli stessi siano identificate e quantificate monetariamente, in maniera distinta e separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono alla fornitura, sulla base delle seguenti indicazioni.

Ai fini del riconoscimento di ammissibilità delle spese, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente valutati solo laddove ricorrano le seguenti condizioni:

- il contratto di fornitura «chiavi in mano» dovrà contenere l'esplicito riferimento alla domanda di agevolazioni; esso dovrà quindi contenere una dichiarazione con la quale l'impresa beneficiaria specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimento di cui alla domanda di agevolazione;
- al contratto di fornitura «chiavi in mano» dovrà essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo categorie di spesa, con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;
- il general contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite del soggetto beneficiario ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, e in particolare il nominativo dei suoi fornitori e i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti, utili a comprovare la natura delle forniture e il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
- per i contratti «chiavi in mano» l'impresa beneficiaria dovrà produrre la documentazione relativa alle credenziali attestanti la specifica esperienza progettuale e tecnica.